



Cod. L1/O11
Cod. Area Legale /ne

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm - aoo_generale
Prot.: 0002486
Data: 15/10/2014

Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato
Direzione Generale per la tutela
del Consumatore
P.zza Verdi 6/a
00198 ROMA

RACCOMANDATA A/R

Oggetto: Provvedimento AGCM 25080 – PS 7198 – Groupon Vendite on line (in Bollettino n. 36 del 22.9.2014) – Istanza per la riapertura del procedimento ex art. 9 comma 3 delibera A.G.C.M. 5 giugno 2014 n. 24955

Il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, con sede in Roma, Via S. Maria dell'Anima 10 (C.F. 80115850580, tel. 06.6889901, fax. 06.6879520, email direzione.cnappc@archiworld.it) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore Arch. Leopoldo Freyrie, a seguito della pubblicazione degli impegni proposti dalle società Groupon S.r.l., Groupon International GmbH, Groupon International Travel GmbH e Groupon Goods Global GmbH (di seguito per brevità Groupon), rileva le seguenti informazioni incomplete, inesatte e fuorvianti, tali da inficiare la formazione della volontà negoziale dei consumatori.

* * *

1. Al punto degli impegni definito "acquisizione listino prezzi" si prevede quanto segue:
"Ad oggi, per tutti i Partner, si prevede l'acquisizione del listino prezzi ove disponibile, [OMISSIS] con conservazione di adeguata documentazione informatica(fotocopia/scansione del documento) [OMISSIS]. L'operazione in questione è svolta anche al fine di verificare la correttezza della percentuale di sconto pubblicata; in mancanza di un listino o di altre informazioni che consentano la verifica della correttezza del prezzo base e dunque della percentuale di sconto, queste informazioni vengono omesse nella campagna.

IMPEGNO

Groupon si impegna a mantenere quanto svolto fino alla data odierna. Inoltre, Groupon si impegna a pubblicare il prezzo di riferimento e la relativa percentuale di sconto solo in presenza di un listino prezzi/catalogo prezzi oppure in presenza di fatture commerciali emesse dal Partner nei [OMISSIS]giorni precedenti la formulazione della proposta contrattuale. Nessun altro dato verrà considerato come avente valore probatorio per l'accertamento del prezzo proposto".

La presenza di un listino prezzi/catalogo prezzi o la presenza di fatture commerciali emesse prima della proposta su Groupon non si applicano ad Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, professionisti necessariamente iscritti all'Albo.



Difatti, stante l'abrogazione delle tariffe professionali con il D.L. 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, non possono essere indicati i prezzi offerti, neanche in base al DM 140/2012 e 143/2013, che è relativo ai soli compensi in ambito giudiziale, e deve essere chiaro cosa si offre.

Un listino prezzi/catalogo prezzi costituisce difatti una tariffa, vietata dalle disposizioni vigenti, ed i professionisti non emettono fatture commerciali, ma notule professionali.

Comunque, in entrambi i casi, sia un listino prezzi/catalogo prezzi sia le fatture commerciali emesse antecedentemente la formulazione della proposta contrattuale sono idonei a rappresentare per i professionisti un *focal point* in relazione al comportamento di prezzo da tenere sul mercato.

Oltre a ciò, l'individuazione, da parte del sito Internet di Groupon, di prezzi di riferimento, anche se non obbligatori, può determinare effetti negativi per la concorrenza alla stessa stregua dei prezzi obbligatori.

In tal modo l'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.), promossa dai professionisti a costi irrisori, induce inevitabilmente il consumatore a ritenere, data l'equivoca formulazione dei messaggi, che prestazioni professionali complesse possano essere svolte con costi sensibilmente ed oggettivamente inferiori a quelli di loro produzione.

* * *

2. Il dato oggettivo che gli aspetti relativi ai "Partner" individuati negli impegni di Groupon non siano del tutto applicabili ai professionisti iscritti agli albi emerge anche dalla mancata previsione, nel messaggio pubblicitario relativo agli APE offerti mediante Groupon, se il professionista sia stato o meno sanzionato ai sensi dell'art. 15 comma 3 D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192. Tale disposizione prevede che *"il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1 e 1-bis, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4.200 euro. L'ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti"*.

Con la finalità di rispettare gli impegni individuati da Groupon, la predetta indicazione, a tutela dei consumatori, dovrebbe essere obbligatoriamente inserita.

L'intero mercato della certificazione energetica, e comunque dei professionisti abilitati, ne subisce un danno, considerato che viene veicolato un messaggio che induce a individuare degli importi per le prestazioni relative all'attestato di prestazione energetica, senza tuttavia prevedere, al contempo, che vengano rese note le violazioni relative a tali attività professionali, che possono derivare proprio da prezzi estremamente contenuti.

Queste omissioni rendono ingannevole il messaggio pubblicitario, attribuendo al professionista un lustro indebito, e potendo indurre il consumatore medio a preferire l'offerta presente sul sito internet – portale- di Groupon, senza procedere ad una accurata selezione preventiva delle alternative disponibili sul mercato, con conseguente violazione delle disposizioni di cui agli articoli 20 e 22 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del consumo).



Il messaggio pubblicitario, ad oggi, nonostante gli impegni di Groupon, appare ancora in grado di orientare indebitamente le scelte dei consumatori, in considerazione del ruolo fondamentale che il messaggio svolge nel processo valutativo e di scelta del consumatore stesso, che potrebbe essere indotto, prestando fede alle indicazioni contenute in esso, ad orientarsi verso tale professionista a preferenza di altri, pregiudicandone il comportamento economico.

* * *

Tutto ciò premesso e considerato, con la presente si formula istanza ex art. 27 D.Lgs 206/2005 ed ai sensi dell'art. 9 comma 3 del regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie (delibera A.G.C.M. 5 giugno 2014 n. 24955) per la riapertura del procedimento avverso la società Groupon S.r.l., Groupon International GmbH, Groupon International Travel GmbH e Groupon Goods Global GmbH, e relativamente al Provvedimento AGCM 25080 – PS 7198 – Groupon Vendite on line (in Bollettino n. 36 del 22.9.2014).

Si rimane in attesa di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento, si rimane a disposizione per ogni richiesta di ulteriori informazioni e di audizione, nonché di conoscere l'eventuale archiviazione del procedimento e le relative motivazioni.

Si autorizza l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato al trattamento e alla diffusione dei propri dati personali ai fini delle attività amministrative conseguenti alla presente segnalazione, incluso l'eventuale accesso agli atti.

Distinti saluti.

Il Presidente
(arch. Leopoldo Freyrie)